


Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 5 – 7 FEBBRAIO 2019



FINANZIARIA 2019
AGEVOLAZIONI SUGLI IMMOBILI
NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE
DISPOSIZIONI VARIE

Proseguiamo con la rassegna delle principali novità introdotte dalla “Legge di bilancio 2019” (Legge 30.12.2018 n. 145), **in vigore dal 1.1.2019**.

Le disposizioni oggetto della presente informativa riguardano:

1. CEDOLARE SECCA SU COMPENSI PER LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI
2. CEDOLARE SECCA LOCAZIONE IMMOBILI COMMERCIALI
3. ACCONTO CEDOLARE SECCA
4. AGEVOLAZIONE IMU IMMOBILI IN COMODATO
5. PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE TASI
6. DETRAZIONE IRPEF CANI GUIDA NON VEDENTI
7. PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
8. PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO
9. PROROGA DETRAZIONE BONUS MOBILI E ELETTRODOMESTICI
10. PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”
11. PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
12. CANONE RAI
13. CREDITO D’IMPOSTA EROGAZIONI LIBERALI RIMOZIONE AMIANTO SU IMMOBILI PUBBLICI
14. SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA
15. BONUS ASILO NIDO
16. BONUS CULTURA PER I 18ENNI
17. EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
18. RIDUZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI STORICI
19. IMPOSTA UNICA SU PRONOSTICI E SCOMMESSE
20. AUMENTO PREU
21. REGIME FISCALE RACCOLTA PRODOTTI SELVATICI

Cliccando su ciascun titolo in elenco, in automatico verrete indirizzati al relativo argomento.

CEDOLARE SECCA SU COMPENSI PER LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI

Con lo scopo di far emergere “spontaneamente” i compensi incassati in “nero”, la manovra introduce un regime fiscale agevolato per i redditi derivanti dall’attività (occasionale e non organizzata) di **lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.**

In particolare, viene stabilita a decorrere dal 2019 l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali e comunali, **pari al 15% sui compensi percepiti** per tali attività. E’ fatta salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.

I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica, ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione del nuovo regime.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONE IMMOBILI COMMERCIALI

Viene introdotta la possibilità per i **locatori persone fisiche** di applicare la **cedolare secca del 21%** ai contratti **stipulati dall’1.1.2019** relativi a unità immobiliari classificate nella **categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq.**

Sono comprese le relative pertinenze **locate congiuntamente**, la cui superficie tuttavia **non entra nel computo dei 600 mq.**

La cedolare secca **non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 “risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.**

Riguardo l’ambito soggettivo si ritiene ammesso quale locatario (conduttore/inquilino) anche un soggetto che opera nell’ambito dell’attività di impresa, considerata la natura commerciale dell’immobile locato.

Per tutto quanto concerne gli adempimenti e le regole del particolare regime, si rimanda alle disposizioni relative alla cedolare secca sugli immobili abitativi (impossibilità di chiedere l’aggiornamento del canone, opzione in sede di registrazione sul mod. RLI, raccomandata all’inquilino prima della registrazione del contratto, ecc.).

ACCONTO CEDOLARE SECCA

La misura dell’**acconto della cedolare secca** è fissata al **95% fino al 2020** e al **100% dal 2021.**

AGEVOLAZIONE IMU IMMOBILI IN COMODATO

La riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, è riconosciuta, in caso di decesso del comodatario, al relativo coniuge in presenza di figli minori.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE TASI

Anche **per il 2019** è confermato il blocco del carico impositivo rispetto a quello del 2015 (fatte salve alcune eccezioni, quali i Comuni istituiti a seguito di fusione), fermo restando che, se nel 2016 sono state mantenute le maggiorazioni TASI di cui alla Finanziaria 2014 nella misura applicata per il 2015, è possibile mantenere tali maggiorazioni per il 2019.

DETRAZIONE IRPEF CANI GUIDA NON VEDENTI

Aumenta a **€ 1.000** (in precedenza € 516,47) la detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L'agevolazione in questione viene prorogata per tutte le spese per lavori sostenute **a tutto il 31.12.2019**. Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

In particolare, si evidenzia che è prorogata **al 31.12.2019**:

- la detrazione per la **“generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65%** tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche:
 - la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**, se l'efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e **l'intervento prevede anche la contestuale installazione** di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
 - la **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
 - l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**;
 - l'acquisto e posa in opera di **micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**;
- la **detrazione al 50%** per le spese sostenute per gli interventi di:
 - acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
 - acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
 - acquisto e posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**;
 - sostituzione di impianti di **climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** ex Regolamento UE n. 811/2013.

Si rammenta la detrazione in esame è **esclusa se l'efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto**.



Per gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni degli edifici condominiali** la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.

PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO

L'agevolazione in questione viene prorogata per tutte le spese sostenute **a tutto il 31.12.2019**:

- nella misura del **50%**;
- su un importo massimo di **€ 96.000**.

Le detrazioni c.d. “sisma bonus” / riduzione del rischio sismico non sono oggetto di proroga in quanto le stesse sono già riconosciute fino al 2021.

PROROGA DETRAZIONE BONUS MOBILI E ELETTRODOMESTICI

La detrazione IRPEF del **50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per **l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione, è prorogata a tutto il **31.12.2019**.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute **nel 2019** è necessario che i lavori di recupero edilizio **siano iniziati a decorrere dall'1.1.2018**.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

PROROGA DETRAZIONE "BONUS VERDE"

Proroga **anche per il 2019** della detrazione IRPEF **del 36%**, su una spesa massima di **€ 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Si rammenta che la detrazione:

- spetta **anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali**, (importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) e per le **spese di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i pagamenti **siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni**;
- va ripartita **in 10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
- alla data dell'1.1.2019, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali (non in regime d'impresa).**

È fissato al **30.6.2019** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione** della perizia di stima;
- al **versamento** dell'imposta sostitutiva.

Viene tuttavia aumentata la misura dell'imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- **11%** (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
- **10%** (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
- **10%** (in precedenza 8%) per i terreni.

Si evidenzia che dall'1.1.2019 l'imposta sostitutiva sul capital gain **nella misura del 26%** si applica alle plusvalenze (realizzate da tale data) derivanti dalla cessione di partecipazioni **sia qualificate che non qualificate**, detenute da persone fisiche non in regime di impresa.

Tale nuovo regime **non opera per le plusvalenze realizzate entro il 2018, ancorché il corrispettivo sia incassato, in tutto o in parte, nel 2019.**

CANONE RAI

Il canone di abbonamento RAI **per uso privato** viene fissato a regime nella misura di **€ 90**.

CREDITO D'IMPOSTA EROGAZIONI LIBERALI RIMOZIONE AMIANTO SU IMMOBILI PUBBLICI

Viene previsto un credito d'imposta per **le erogazioni liberali in denaro** effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (in generale, dal 2019), **finalizzate ad interventi su edifici / terreni pubblici**, sulla base di progetti presentati dall'ente proprietario, al fine di:

- bonifica ambientale (compresa la rimozione dell'amianto);
- prevenzione / risanamento del dissesto idrogeologico;
- realizzazione / ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate;
- recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Il **credito d'imposta in esame è pari al 65%** delle erogazioni effettuate e spetta a:

- **persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;**
- **soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.**

L'agevolazione è altresì riconosciuta qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per i predetti interventi siano destinate ai soggetti concessionari / affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24. Lo stesso non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

L'emanazione delle disposizioni attuative è demandata al Ministero dell'ambiente.

SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA

A favore delle **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** è prevista la possibilità di **estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017**, derivanti:

- **dall'omesso versamento delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- **dall'omesso versamento dei contributi** dovuti alle **Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS**, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

La situazione di **grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000.**

In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell'ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di cui all'art. 4, DL n. 119/2018, ossia dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l'annullamento automatico al 31.12.2018.

Il soggetto interessato deve presentare **entro il 30.4.2019 all'Agente della riscossione un'apposita dichiarazione nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica / apertura della procedura di liquidazione dei beni** (in tal caso va allegata copia conforme del Decreto di apertura della liquidazione) e indicati, tra l'altro, i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto.

Il **modello SA-ST (saldo e stralcio)** è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, raggiungibile al seguente link:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralcio-presenta-la-domanda/>

Entro il 31.10.2019 l'Agente comunica al soggetto interessato:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l'importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Entro la predetta data l'Agente comunica l'impossibilità di estinguere il debito qualora:

- non sussistano i requisiti previsti;

ovvero

- la definizione abbia ad oggetto a debiti diversi da quelli ammessi.

In tal caso, se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la "rottamazione-ter" di cui all'art. 3, DL n. 119/2018, l'Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, indicando l'ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza.

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:

- quanto dovuto **a titolo di capitale ed interessi**, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

Valore ISEE	Importo dovuto per la definizione
Non superiore a € 8.500	16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500	20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 12.500	35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi

• quanto maturato a favore dell'Agente della riscossione **a titolo di aggio e di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Per i soggetti per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni va effettuato il versamento del 10% di quanto dovuto a titolo di capitali e interessi;

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in forma rateale:

Prima rata pari al 35%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata pari al 20%	Entro il 31.3.2020
Terza rata pari al 15%	Entro il 31.7.2020
Quarta rata pari al 15%	Entro il 31.3.2021
Quinta rata pari al 15%	Entro il 31.7.2021

Sulle somme rateizzate dall'1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

I debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla "rottamazione-bis" di cui all'art. 6, comma 2, DL n. 193/2016 e "rottamazione-ter" ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.

Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.

BONUS ASILO NIDO

Per il triennio **2019 – 2021** aumenta da € 1.000 a **€ 1.500 su base annua** il bonus c.d. "asilo nido" Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici / privati, nonché per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Per ottenerlo è necessario presentare apposita domanda all'Inps.

BONUS CULTURA PER I 18ENNI

Viene confermato il **"bonus cultura" pari a € 500** a favore dei ragazzi **che compiono 18 anni nel 2019, utilizzabile per fini "culturali" e spendibile tramite una specifica "Carta elettronica"**.



I beneficiari che **hanno compiuto 18 anni nel 2018 (i nati nel 2000)** devono registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata **dal 7.1.2019 al 30.6.2019** e possono utilizzare il "bonus cultura" **fino a tutto il 31.12.2019** (in particolare il bonus è **usufruibile tramite una "Carta elettronica"**).

La piattaforma è raggiungibile attraverso il seguente link:

<https://www.18app.italia.it/#/>

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

È confermato il riconoscimento di un **credito d'imposta, c.d. "sport bonus"**, a favore dei soggetti che effettuano **nel 2019 erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.**

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:

- alle **persone fisiche / enti non commerciali** nel limite del **20%** del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari del reddito **d'impresa** nel limite del **10‰** dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Non opera:

- il limite di compensazione pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti indicati nel quadro RU del mod. REDDITI.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. Il beneficiario dell'erogazione deve comunicare "immediatamente" all'Ufficio per lo Sport l'importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione / restauro e realizzazione di nuove strutture, va altresì comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

RIDUZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI STORICI

Viene ridotto **al 50%** il pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli / motoveicoli di interesse storico e collezionistico **con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni:**

- in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'art. 4, Decreto MIT 17.12.2009;
- il cui riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione.

IMPOSTA UNICA SU PRONOSTICI E SCOMMESSE

Viene disposta:

- la **soppressione, a decorrere dall'1.7.2019, dell'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi** ex DM 179/2003 (Totocalcio, IL9, Totogol) e **sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive** ex DM n. 278/99 **nonché del diritto fisso** relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi;
- l'**applicazione, a decorrere dall'1.1.2019, dell'imposta unica** di cui al D.Lgs. n. 504/98, a:
 - **giochi di abilità a distanza** con vincita in denaro e **gioco del bingo a distanza**, nella **misura del 25% delle somme** che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
 - **scommesse a quota fissa**, escluse le scommesse ippiche, **nella misura del 20%**, se la raccolta avviene su rete fisica, **e del 24%**, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
 - **scommesse a quota fissa** su eventi simulati nella **misura del 22%** della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

AUMENTO PREU

A decorrere dall'1.1.2019 viene disposto l'aumento del PREU (Prelievo Erariale Unico) relativo:

- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWP), nella misura di 1,35;
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VLT), nella misura di 1,25.

Tali aumenti sono applicabili alle misure del PREU fissate dal DL n. 87/2018 (c.d. "Decreto Dignità").

Contestualmente la percentuale delle somme giocate destinate alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68% per gli AWP e all'84% per le VLT.

REGIME FISCALE RACCOLTA PRODOTTI SELVATICI

Viene previsto l'**assoggettamento all'imposta sostitutiva IRPEF / relative addizionali**, fissa pari a **€ 100**, dei redditi derivanti dall'esercizio **occasionale**, delle attività di **raccolta di prodotti selvatici non legnosi** di cui alla classe 02.30 della Tabella Ateco 2007, nonché della **raccolta di piante officinali spontanee** di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 75/2018.

L'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi è considerata **occasionale** se i corrispettivi percepiti **non superano € 7.000 annui non cumulabili con altri redditi della persona fisica**.

Le cessioni di prodotti selvatici non legnosi / piante officinali spontanee non obbliga il cedente raccoglitore occasionale **non munito di Partita IVA ad alcun obbligo contabile**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>